

COMMISSARIO DI GOVERNO - DECRETO COMMISSARIALE

**DECRETO n. 55 - "UCRAINA" del 28/12/2022**

**Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - n. 872 del 4 marzo 2022 dal titolo "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" - Subentro da parte della Struttura commissariale della Regione Piemonte al posto del Comune di Miasino (NO) nella gestione contrattuale della struttura di accoglienza temporanea sita nel territorio del comune di Miasino (NO), con la Società Cooperativa sociale Vedogiovane e contestuale trasformazione dell'accoglienza temporanea in accoglienza diffusa – Spesa presunta massima di € 241.560,00 (o.f.i.) – CUP J69I23000970001.**

Documento allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Il Delegato del Direttore

*(in qualità di Soggetto Delegato ai sensi della Determinazione Dirigenziale  
n. 602/A1800A/2022 del 10/03/2022)*

***DECRETO n. 55 - "UCRAINA" del 28/12/2022***

**OGGETTO:** Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - n. 872 del 4 marzo 2022 dal titolo "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" - Subentro da parte della Struttura commissariale della Regione Piemonte al posto del Comune di Miasino (NO) nella gestione contrattuale della struttura di accoglienza temporanea sita nel territorio del comune di Miasino (NO), con la Società Cooperativa sociale Vedogiovane e contestuale trasformazione dell'accoglienza temporanea in accoglienza diffusa – Spesa presunta massima di € 241.560,00 (o.f.i.) – CUP J69I23000970001.

## SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

### VISTI:

- il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
- il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di uno speciale regime di protezione temporanea;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, con particolare riferimento all’art. 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza, che autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 recante “Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso” che ha regolato, tra l’altro, le modalità per la richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, con la quale all’articolo 1, comma 669, è stato prorogato lo stato di emergenza al 3 marzo 2023;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2023 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare il soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto fino al 31 dicembre 2023;
- il decreto legge del 2 marzo 2023, n. 16, recante “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina”, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2023 e che prevede altresì la prosecuzione delle attività di accoglienza diffusa anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022;
- il Consiglio dell’UE, che per offrire sostegno a oltre 4 milioni di persone in fuga dalla guerra della Russia contro l’Ucraina e che vivono attualmente nell’UE, ha convenuto, il 28 settembre 2023, di prorogare il meccanismo di protezione temporanea dal 4 marzo 2024 al 4 marzo 2025;
- il Disegno di Legge approvato dal Senato della Repubblica il 22 dicembre 2023 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” nel quale all’articolo 1, comma 390, recita “Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in

conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024”;

- il Disegno di Legge sopra richiamato il quale è stato trasmesso dal Senato alla Camera per la seconda lettura in data 22 dicembre 2023, e che è stato esaminato in sede referente dalla Commissione Bilancio, che ne ha avviato l'esame in data 23 dicembre 2023, concludendolo il 27 dicembre 2023 con l'approvazione del mandato ai relatori a riferire in Aula, senza modifiche ulteriori al testo trasmesso dal Senato;

#### **VISTI, INOLTRE:**

- l'art. 2, comma 1, dell'OCDPC del 4 marzo 2022 il quale prevede che “I Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale;
- l'articolo 4, comma 2 della citata OCDPC n. 872/2022, il quale dispone, per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'art. 2, comma 1, l'autorizzazione all'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1 da lui individuato;
- l'articolo 6, comma 1, della già citata OCDPC n. 872/2022 il quale prevede che “Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza posti in essere dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dai soggetti attuatori da essi nominati, si provvede nel limite delle risorse autorizzate con delibera del Consiglio dei Ministri in relazione al presente contesto emergenziale, assicurate dalle risorse del Fondo nazionale delle emergenze disponibili sulla contabilità speciale n. 6352, intestata al Presidente della Regione Piemonte in quanto Commissario delegato;
- l'OCDPC n. 873 del 6 marzo 2022 con cui il Capo del Dipartimento di protezione civile ha approvato le ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- la circolare del 21 Marzo 2022 a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile, contenente le “prime indicazioni operative per l'accoglienza e l'assistenza della popolazione proveniente dall'Ucraina”;
- l'OCDPC n. 881, del 29 marzo 2022, recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”, che all'art. 1 definisce il processo di attivazione della misura dell'accoglienza diffusa mediante la pubblicazione di uno o più avvisi per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale da parte degli enti individuati dall'art. 31 del richiamato decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e s.m.i.;
- l' “Avviso dell'11 aprile 2022 del Dipartimento della Protezione civile per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto”, che definisce, tra l'altro, le tipologie di soggetti che realizzeranno l'accoglienza diffusa, le attività da svolgersi nell'ambito dell'accoglienza diffusa e le procedure di rendicontazione delle attività finanziate;
- l'OCDPC n. 937, del 20 ottobre 2022, recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio

dell'Ucraina", in particolare l'art. 2 che in considerazione dell'esigenza di integrare, nell'ambito del limite massimo di unità a tal fine previsto, le ulteriori misure di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e s.m.i., anche al fine di consentire la progressiva cessazione dell'accoglienza presso le strutture alberghiere, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile ai fini del coordinamento unitario delle misure di accoglienza diffusa e della verifica del rispetto dei vincoli numerici e finanziari prefissati dal citato articolo 31 a stipulare convenzioni con enti e soggetti privati che già gestiscono strutture di accoglienza in grado di assicurare ai soggetti beneficiari i medesimi servizi di assistenza, accoglienza, integrazione, previsti dall'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell'11 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1 dell'OCDPC n. 881/2022, al costo massimo pro die pro capite pari ad euro 33,00, anche in deroga al limite dei 15 posti previsti nel medesimo avviso, a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022;

#### **PRESO ATTO:**

- dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 7 marzo 2022 con cui sono stati nominati i soggetti attuatori, ai sensi dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, nella persona del Direttore competente in materia di Protezione Civile, Arch. Salvatore Martino Femia, o suo delegato con D.D. del 10 marzo 2022 n. 602/A1800A/2022;
- dell'Ordinanza commissariale n. 2 del 10 marzo 2022 con cui è stato istituito il Comitato di Coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022;
- della Determinazione Dirigenziale del 10 marzo 2022 n. 602/A1800A/2022 "Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 7 marzo 2022 "Stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Nomina delegato del soggetto attuatore.";
- della nota n. 10895 del 11 marzo 2022 del Commissario delegato, On. Alberto Cirio, con la quale si chiedeva la disponibilità di strutture idonee alla accoglienza dei profughi ucraini ivi compresa la possibilità di assoggettare a convenzione le strutture alberghiere o altrimenti ricettive presenti sul proprio territorio regionale, assumendone i relativi oneri i quali saranno interamente rimborsati dalla struttura commissariale, a valere sui fondi emergenziali, di cui agli artt. 4 e 6 dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, posti a carico della contabilità speciale, aperta a favore del Commissario delegato e liquidati previa rendicontazione;

#### **CONSIDERATI:**

- il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 30 marzo 2022 del Comune di Miasino (NO) di affidamento del servizio di accoglienza temporanea a supporto della gestione dell'emergenza Ucraina di approvazione della manifestazione di interesse e dello schema di scrittura privata;
- l'avviso pubblico del Comune di Miasino (NO) del 02/05/2022 per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i di messa a disposizione di una struttura per il servizio di accoglienza temporanea a supporto della gestione dell'emergenza ucraina;
- l'affidamento diretto ex art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 16 del 20/05/2022 del Servizio Amministrativo del Comune di Miasino (NO), relativamente al servizio di accoglienza temporanea a supporto della

gestione dell'emergenza ucraina alla Società Cooperativa sociale Vedogiovane e al Monastero Agostiniano Maria Mater Unitatis;

- la nota prot. 2260 del 29/05/2023 del Comune di Miasino (NO) pervenuta alla Struttura Commissariale in data 31/05/2023, ns. prot. n. 23571/A1821A, con la quale, l'ente, evidenziato di non poter più fare fronte alla suddetta gestione con le sole proprie risorse in quanto trattasi di un piccolo comune con circa 800 abitanti, chiede il subentro nella gestione della struttura temporanea citata da parte della Struttura Commissariale, al fine di garantire ai profughi di poter continuare a vivere nel territorio in cui si sono ormai integrati e ai loro "minori" di continuare a frequentare le scuole del territorio, onde evitare che il loro eventuale spostamento leda il processo di integrazione iniziato dalle operatrici di Vedogiovane con l'assistenza di mediatori culturali;

**EVIDENZIATO** che le "indicazioni operative relative alla gestione delle misure assistenziali e di accoglienza a favore delle persone in fuga dall'Ucraina a seguito degli eventi bellici in atto", di cui ai protocolli n. 14999 del 10/05/2022, n. 40674 del 27/09/2022, e n. 61152 del 30/12/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile - raccomandano, quale criterio generale, in caso di trasferimento degli ospiti dalle "Strutture di accoglienza temporanea", verso altre forme di accoglienza, di tener conto delle situazioni peculiari degli ospiti, con particolare riferimento alla presenza di "minori" e "soggetti fragili", nonché della permanenza dei profughi già presenti sul territorio, possibilmente negli stessi comuni o nelle stesse aree geografiche nelle quali sono, attualmente, ospitati;

#### **PRESO ATTO:**

- della nota di autorizzazione n. 43993 del 21 Marzo 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di apertura, presso la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia, della contabilità speciale n. 6352, intestata al Presidente della Regione Piemonte, in quanto Commissario delegato, giuste disposizioni dell'art. 4, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872;
- che dalle verifiche contabili effettuate dal soggetto attuatore regionale sub-delegato, sulla contabilità speciale n. 6352, intestata al Presidente della Regione Piemonte in quanto Commissario delegato, risulta la copertura finanziaria stimata per un importo massimo stimato in € 241.560,00 (o.f.i.) per garantire il servizio di accoglienza diffusa dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza, e liquidato sulla base di idonea rendicontazione;
- che con nota n. 48373/A1821A del 10 novembre 2023 la Struttura commissariale della Regione Piemonte ha trasmesso, per l'acquisizione del nulla osta, al Dipartimento della protezione civile la bozza di convenzione relativa al subentro da parte della Struttura commissariale stessa al posto del Comune di Miasino (NO) nella gestione contrattuale con la Società Cooperativa sociale Vedogiovane e contestuale trasformazione da accoglienza temporanea in accoglienza diffusa nel limite massimo di n. 20 persone;
- che con nota n. 60139 del 23 novembre 2023 il Dipartimento della protezione civile ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione della convenzione fra la Struttura commissariale della Regione Piemonte e la Società Cooperativa sociale Vedogiovane per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina, senza soluzione di continuità, nel limite massimo di n. 20 persone;
- che con Ordinanza Commissariale n. 8 del 12 dicembre 2023, è stato disposto che la Struttura commissariale della Regione Piemonte subentrerà al posto del Comune di Miasino (NO) nella gestione contrattuale del servizio di accoglienza presso la struttura sita nel territorio del comune di Miasino, via Umberto I, con la Società Cooperativa sociale Vedogiovane e la contestuale trasformazione da accoglienza temporanea in accoglienza diffusa, al fine di far permanere sul territorio il numero di ospiti già

contrattualizzati dal Comune di Miasino, ai sensi della OCDPC n. 881 del 29 marzo 2022 e dell'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 937 del 20 ottobre 2022, per assicurare, sul territorio regionale, l'accoglienza, l'assistenza e l'integrazione alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

**RITENUTO:**

- in considerazione dei tempi ristretti al perfezionamento del procedimento amministrativo finalizzato a garantire la continuità dell'ospitalità in accoglienza diffusa, di procedere alla stipula della convenzione con la Società Cooperativa Sociale Vedogiovane, nelle more della conclusione dell'iter del disegno di Legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che proroga ulteriormente lo stato di emergenza nazionale fino al 31/12/2023;
- di approvare lo schema di convenzione allegato al presente decreto a farne parte integrante e sostanziale;
- di procedere con la stipula della convenzione per attività di accoglienza diffusa, limitatamente al numero di ospiti già contrattualizzati dal Comune di Miasino, con la Società Cooperativa Sociale Vedogiovane, corrente in via Umberto I, 28010 Miasino (NO) P. IVA 01297540039 per il periodo dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza, per un importo massimo stimato in € 241.560,00 (o.f.i.) e liquidato sulla base di idonea documentazione, fatte salve eventuali proroghe dello stato di emergenza concomitanti all'esigenza di proseguire con detta attività;
- di utilizzare la somma complessiva massima stimata per l'anno 2024 di € 241.560,00 sulla contabilità speciale n. 6352, a favore della Società Cooperativa Sociale Vedogiovane, P. IVA 01297540039.

**VISTO** il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Considerato tutto quanto espresso in premessa,

**DECRETA**

*Articolo 1*

Di dare atto che il Commissario delegato, con propria ordinanza n. 8 del 07 dicembre 2023, ha disposto che la Struttura commissariale della Regione Piemonte subentrerà al posto del Comune di Miasino (NO), nella gestione contrattuale del servizio di accoglienza presso la struttura sita nel territorio del comune di Miasino, via Umberto I, con la Società Cooperativa sociale Vedogiovane e la contestuale trasformazione da accoglienza temporanea in accoglienza diffusa, al fine di far permanere sul territorio il numero di ospiti già contrattualizzati dal Comune di Miasino, ai sensi della OCDPC n. 881 del 29 marzo 2022 e dell'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 937 del 20 ottobre 2022, per assicurare, sul territorio regionale, l'accoglienza, l'assistenza e l'integrazione alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

## ***Articolo 2***

Di dare atto che il Commissario delegato, con la medesima ordinanza n. 8/2023 ha demandato al Dirigente del Settore Protezione Civile, Arch. Francescantonio De Giglio, in qualità di Soggetto Attuatore Delegato, la predisposizione degli atti necessari a garantire l'affidamento e la remunerazione dell'attività di accoglienza diffusa prestata dalla Società Cooperativa sociale Vedogiovane, nelle more della conclusione dell'iter del disegno di Legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che proroga ulteriormente lo stato di emergenza nazionale fino al 31/12/2023, a far data dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, senza soluzione di continuità, salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza.

## ***Articolo 3***

Di proseguire, senza soluzione di continuità, fino alla vigenza dello stato di emergenza nazionale, fatte salve ulteriori proroghe dello stesso, la gestione, attraverso la Società Cooperativa sociale Vedogiovane, delle attività di accoglienza diffusa in continuità con le attività svolte ai sensi del predetto dell'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 937 del 20 ottobre 2022, per un importo massimo stimato in € 241.560,00 (o.f.i.).

## ***Articolo 4***

Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente decreto a farne parte integrante e sostanziale.

## ***Articolo 5***

Di procedere con la stipula della convenzione per attività di accoglienza diffusa con la Società Cooperativa sociale Vedogiovane, corrente in via Umberto I, 28010, Miasino (NO), P. IVA 01297540039 per il periodo dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per l'importo massimo mensile stimato di € 241.560,00 o.f.i. e liquidato sulla base di idonea rendicontazione, fatte salve eventuali proroghe dello stato di emergenza concomitanti all'esigenza di proseguire con detta attività.

## ***Articolo 6***

Di riconoscere a Vedogiovane Società Cooperativa Sociale la remunerazione per l'attività di accoglienza diffusa dalla data di stipula della convenzione, senza soluzione di continuità, dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per un importo massimo mensile, stimato in € 20.460,00 (o.f.i.).

## ***Articolo 7***

La copertura finanziaria delle spesa, sulla base del presente Decreto, per un totale massimo mensile stimato di € 241.560,00 o.f.i. e liquidato sulla base di idonea rendicontazione, è assicurata dalle risorse del Fondo nazionale delle emergenze disponibili sulla contabilità speciale n. 6352, intestata al Presidente della Regione Piemonte in quanto Commissario delegato.

***Articolo 8***

Avverso il presente Decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL SOGGETTO ATTUATORE  
DELEGATO  
Francescantonio DE GIGLIO  
*(firmato digitalmente)*

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA DIFFUSA  
NEL TERRITORIO REGIONALE A BENEFICIO DELLE PERSONE PROVENIENTI  
DALL'UCRAINA IN FUGA DAGLI EVENTI BELLICI IN ATTO,  
AI SENSI DELLE OCDPC N. 937 DEL 20 OTTOBRE 2022 E N. 1028 DEL 5 OTTOBRE 2023  
CUP **J69I23000970001**

TRA

Il Soggetto Attuatore delegato della struttura commissariale della Regione Piemonte nonché il Dirigente del Settore Protezione civile Francescantonio De Giglio, nato a Scido (RC) il 29/05/1959, e domiciliato presso la sede della Protezione Civile della Regione Piemonte sita in Torino – Corso Marche, 79 (d'ora in poi Committente);

E

Vedogiovane Società Cooperativa Sociale, Gestore della Struttura di accoglienza diffusa presso il Monastero Agostiniano Maria Mater Unitatis, rappresentata da Michelangelo Belletti (legale rappresentante), nato a Obera (ARG) il 01/09/1971 e domiciliato presso la sede della Struttura medesima in via Umberto I, 28010 Miasino (NO) (d'ora in poi Gestore),

congiuntamente “le Parti”;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”, approvato in via definitiva in data 31 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l'articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, come integrata dalle risorse finanziarie stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2023;

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2023 , n. 16 “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina.” con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2023 e che prevede altresì la prosecuzione delle attività di accoglienza diffusa anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di uno speciale regime di protezione temporanea;

VISTA l’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, con la quale sono state impartite le “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, con particolare riferimento all’art. 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza e che autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 recante “Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso” che ha regolato, tra l’altro, le modalità per la richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea;

VISTA l’OCDPC n. 881, del 29 marzo 2022, recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”, che all’art. 1 definisce il processo di attivazione della misura dell’accoglienza diffusa mediante la pubblicazione di uno o più avvisi per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale da parte degli enti individuati dall’art. 31 del richiamato decreto-legge;

VISTO l’ “Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto” del 11 aprile 2022 del Dipartimento della Protezione civile, che definisce, tra l’altro, le tipologie di soggetti che realizzeranno l’accoglienza diffusa, le attività da svolgersi nell’ambito dell’accoglienza diffusa e le procedure di rendicontazione delle attività finanziate;

VISTA l’OCDPC n. 937, del 20 ottobre 2022, recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”, in particolare l’art. 2 che in considerazione dell’esigenza di integrare, nell’ambito del limite massimo di unità a tal fine previsto, le ulteriori misure di accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e s.m.i, anche al fine di consentire la progressiva cessazione dell’accoglienza presso le strutture alberghiere, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile ai fini del coordinamento unitario delle misure di accoglienza diffusa e della verifica del rispetto dei vincoli numerici e finanziari prefissati dal citato articolo 31, comma 1, lettera a), a stipulare convenzioni con enti e soggetti privati che già gestiscono strutture di

accoglienza in grado di assicurare ai soggetti beneficiari i medesimi servizi di assistenza, accoglienza, integrazione, previsti dall'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell'11 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1 dell'OCDPC n. 881/2022, al costo massimo pro die pro capite pari ad euro 33,00, anche in deroga al limite dei 15 posti previsti nel medesimo avviso, a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 669, con la quale è stato prorogato al 3 marzo 2023 il termine di vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022 e che prevede altresì che eventuali ulteriori proroghe di tale termine, finalizzate ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe dei citati effetti che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, possono essere adottate con le modalità previste dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

PRESO ATTO che il Consiglio dell'UE, per offrire sostegno a oltre 4 milioni di persone in fuga dalla guerra della Russia contro l'Ucraina e che vivono attualmente nell'UE, ha convenuto, il 28 settembre 2023, di prorogare il meccanismo di protezione temporanea dal 4 marzo 2024 al 4 marzo 2025;

VISTA l'OCDPC n. 1028 del 5 ottobre 2023 che all'articolo 1, comma 2, che recita "Si prescinde dalla pubblicazione di una nuova manifestazione di interesse rivolta ai soggetti che assicurano vitto e alloggio qualora gli stessi abbiano già partecipato a procedure di individuazione espletate ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022";

VISTA la nota n. 10895 dell'11/03/2022 del Commissario delegato On. Alberto Cirio, con la quale si chiedeva la disponibilità di strutture idonee alla accoglienza dei profughi ivi compresa la possibilità di assoggettare a convenzione le strutture alberghiere o altrimenti ricettive presenti sul proprio territorio, assumendone i relativi oneri i quali saranno interamente rimborsati dalla struttura commissariale, a valere sui fondi emergenziali, di cui agli artt.4 e 6 dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, posti a carico della contabilità speciale, aperta in favore del Commissario delegato e liquidati previa rendicontazione;

VISTO il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 30/03/2022 del Comune di Miasino (NO) di affidamento del servizio di accoglienza temporanea a supporto della gestione dell'emergenza Ucraina di approvazione della manifestazione di interesse e della bozza di scrittura privata;

VISTO l'avviso pubblico del Comune di Miasino (NO) del 02/05/2022 per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i di messa a disposizione di una struttura e servizio di accoglienza temporanea a supporto della gestione dell'emergenza ucraina con un numero massimo di ospiti pari a 22;

PRESO ATTO dell'affidamento diretto ex art. 1 della L. n. 120/2020 di cui alla Determinazione dirigenziale n. 16 del 20/05/2022 del Servizio Amministrativo del Comune di Miasino (NO), relativamente al servizio di accoglienza temporanea a supporto della gestione dell'emergenza ucraina, con un numero massimo di ospiti pari a 22, alla Società Cooperativa sociale Vedogiovane e al Monastero Agostiniano Maria Mater Unitatis;

VISTE le proroghe dell'affidamento diretto assunte con Determinazioni dirigenziali n. 45 del 31/12/2022, n. 12 del 9/03/2023, n. 37 del 30/05/2023 e verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 3/06/2023;

PRESO ATTO della nota prot. 2260 del 29/05/2023 del Comune di Miasino (NO), pervenuta alla Struttura Commissariale in data 31/05/2023, prot. 23571/A1821A, relativa alla richiesta di subentro nella gestione della struttura temporanea sita nel comune di Miasino, con la quale dichiarano di non poter fare più fronte alla suddetta gestione con le sole sue risorse in quanto piccolo comune della provincia novarese (800 abitanti circa);

PRESO ATTO altresì della richiesta contenuta nella nota prot. 2260 del 29/05/2023 del Comune di Miasino (NO) di garantire ai profughi di poter continuare a vivere nel territorio in cui si sono oramai integrati e considerato che i minori frequentano le scuole del territorio ed un loro eventuale spostamento lederebbe il processo di integrazione iniziato dalle operatrici della Società Cooperativa sociale Vedogiovane con l'assistenza di mediatori culturali;

PRESO ATTO della nota (ns. prot. n. 27222/A1821A del 23/06/2023) della Società Cooperativa sociale Vedogiovane con la quale mettono a disposizione un numero massimo di posti letto pari a 20;

EVIDENZIATO che le "indicazioni operative relative alla gestione delle misure assistenziali e di accoglienza a favore delle persone in fuga dall'Ucraina a seguito degli eventi bellici in atto", di cui ai protocolli n. 14999 del 10/05/2022, n. 40674 del 27/09/2022, e n. 61152 del 30/12/2022 raccomandano, quale criterio generale, in caso di trasferimento degli ospiti dalle "Strutture di accoglienza temporanea", verso altre forme di accoglienza, di tener conto delle situazioni peculiari degli ospiti, con particolare riferimento alla presenza di "minori" e "soggetti fragili", nonché della permanenza dei profughi già presenti sul territorio, possibilmente negli stessi comuni o nelle stesse aree geografiche nelle quali sono, attualmente, ospitati;

PRESO ATTO che la Società Cooperativa sociale Vedogiovane è un Ente del Terzo Settore così come indicato nell'Avviso del Dipartimento della Protezione civile dell'11 aprile 2022;

VISTO l'Accordo di partenariato, redatto secondo il Fac-simile di Accordo di partenariato allegato all'Avviso del Dipartimento della Protezione civile dell'11 aprile 2022, in cui sono indicati il numero massimo di posti attivabile nel Comune interessato, e sottoscritti tra la Società Cooperativa sociale Vedogiovane e il Comune di Miasino, di cui all'allegato alla presente Convenzione;

PRESO ATTO CHE

- con nota n. 48373/A1821A del 10/11/2023 la Struttura commissariale della Regione Piemonte ha trasmesso, per l'acquisizione del nulla osta, al Dipartimento della protezione civile la bozza di convenzione relativa al subentro da parte della Struttura commissariale stessa al posto del Comune di Miasino (NO) nella gestione contrattuale con la Società Cooperativa sociale Vedogiovane e contestuale trasformazione da accoglienza temporanea in accoglienza diffusa nel limite massimo di n. 20 persone;

- con nota n. 60139 del 23/11/2023 il Dipartimento della protezione civile ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione della convenzione fra la Struttura commissariale della Regione Piemonte e la Società Cooperativa sociale Vedogiovane per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina, senza soluzione di continuità, nel limite massimo di n. 20 persone;

VISTA l'Ordinanza n. 8 del 12/12/2023 del Commissario Delegato Presidente della Regione Piemonte di presa d'atto al subentro da parte della Struttura commissariale della Regione Piemonte

al posto del Comune di Miasino (NO) nella gestione contrattuale con la Società Cooperativa sociale Vedogiovane e contestuale trasformazione da accoglienza temporanea in accoglienza diffusa, al fine di far permanere sul territorio del comune di Miasino i profughi ivi ospitati, con un numero massimo di ospiti pari a 20, secondo quanto indicato nell'articolo 2 dell'OCDPC n. 937/2022 e nell' "Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto" del 11 aprile 2022 del Dipartimento della Protezione civile, per quanto attiene la tipologia di soggetti che realizzano l'accoglienza diffusa, per le attività da svolgersi e le procedure di rendicontazione delle attività finanziate;

VISTO il Disegno di Legge approvato dal Senato della Repubblica il 22 dicembre 2023 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" nel quale all'articolo 1, comma 390, recita "Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024";

PRESO ATTO che il Disegno di Legge sopra richiamato è stato trasmesso dal Senato alla Camera per la seconda lettura in data 22 dicembre 2023, e che è stato esaminato in sede referente dalla Commissione Bilancio, che ne ha avviato l'esame in data 23 dicembre 2023, concludendolo il 27 dicembre 2023 con l'approvazione del mandato ai relatori a riferire in Aula, senza modifiche ulteriori al testo trasmesso dal Senato;

RITENUTO, nelle more della conclusione dell'iter del disegno di Legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che proroga ulteriormente lo stato di emergenza nazionale fino al 31/12/2023, necessario garantire la continuità dell'ospitalità in accoglienza diffusa del numero di ospiti già contrattualizzati dal Comune di Miasino e di procedere pertanto con la stipula della presente convenzione;

CONSIDERATO che sono state avviate le procedure di verifica del possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione del Gestore dei requisiti di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che la presente Convenzione è da intendersi sottoposta a condizione risolutiva qualora dagli accertamenti esperiti risultassero irregolarità in merito ai suddetti controlli;

RITENUTO di dover disciplinare in forma pattizia, ai sensi del paragrafo 5 dell'Avviso, i rapporti, i diritti e gli obblighi tra il Committente e il Gestore, nonché le modalità di erogazione delle spettanze per il servizio erogato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1 (Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Articolo 2 (Oggetto)**

1. La presente Convenzione disciplina lo svolgimento da parte del Gestore dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio regionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, richiedenti la protezione temporanea di cui in premessa.

#### **Articolo 3 (Durata, avvio attività e disponibilità dei posti)**

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023, fatta salva diversa indicazione del predetto termine derivante dalla cessazione/proroga dello stato di emergenza emanato dallo Stato con proprio provvedimento. Nel caso di ulteriori proroghe dello stato di emergenza, il Gestore dovrà confermare la propria disponibilità a prorogare la presente Convenzione, previa formale richiesta da parte del Committente.
2. L'attivazione effettiva dei posti avviene a cura del Committente.
3. La mancata attivazione dei posti entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione costituisce giustificato motivo di recesso della stessa per le Parti.

#### **Articolo 4 (Misure di accoglienza diffusa e di accompagnamento)**

1. Oggetto della presente Convenzione è quello di offrire misure di accoglienza diffusa in idonee strutture collettive e misure di accompagnamento per l'integrazione e per l'autonomia alle persone sfollate dall'Ucraina a causa del conflitto in atto. L'accoglienza diffusa, di cui all'OCDPC n. 937 del 20 ottobre 2022, dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali e secondo standard volti alla massima tutela dei beneficiari.

2. Il Gestore si impegna ad offrire un numero massimo di 20 posti letto disponibili presso la sua struttura ricettiva, i cui locali dovranno essere completamente arredati ed attrezzati dal Gestore in maniera adeguata all'uso previsto e in conformità alle norme vigenti, garantendo la gestione completa dei seguenti servizi distinti nelle 5 macroaree:

##### 1) VITTO:

a. fornitura della spesa concordata con gli ospiti e fornitura di utensileria, posateria oltre che del necessario per la cottura dei pasti;

##### 2) ALLOGGIO

b. posti letto con la seguente dotazione minima garantita per ogni camera: materassi, coperte e cuscini in numero congruo, acqua calda e fredda, riscaldamento, asciugacapelli. Dovrà inoltre essere fornito n. 1 televisore per la struttura e wifi che permetta di utilizzare in maniera diffusa dentro la struttura anche per vedere la televisione online;

c. prodotti per la pulizia delle stoviglie;

d. fornitura biancheria da letto e da bagno;

e. reperibilità H24;

f. utenze;

g. servizio di pulizia di tutti gli spazi comuni della struttura, comprese le aree di accesso, le aree libere interne ed esterne adiacenti all'edificio;

h. manutenzione ordinaria e straordinaria;

##### 3) BENI E SERVIZI

i. adeguata fornitura di prodotti per l'igiene personale;

l. fornitura di vestiario appropriato e adeguato alla taglia, all'età e al genere della persona accolta, nonché alla stagione;

m. assistenza mediante il conferimento di generi di prima necessità;

n. assistenza medica di base diretta e/o indiretta (medico curante);

o. supporto assistenziale alle persone;

p. in caso fosse necessario il trasferimento dell'ospite per effettuazione di prestazioni diagnostiche o visite specialistiche su richiesta del medico curante, sarà cura dell'operatore convenzionato organizzare il trasporto.

La fornitura di cui alle lettere c), d), i) ed l) verrà consegnata al primo ingresso e successivamente a richiesta degli ospiti.

Il Gestore dovrà provvedere, inoltre, ad erogare ai profughi ospiti:

##### 4) POCKET MONEY

q. Contributi per beni e servizi di prima necessità, anche attraverso l'assegnazione di una dotazione economica alla persona accolta nella misura di 2,50 euro pro capite pro die (*pocket money*), fino a un massimo di 7,50 euro per nucleo familiare.

##### 5) ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE

- r. Contributi per le attività - da realizzarsi in stretto coordinamento con gli Enti locali e con le altre istituzioni e servizi competenti - volte ad assicurare una presa in carico integrata dei beneficiari dell'accoglienza diffusa, con la predisposizione di piani di intervento personalizzati per l'offerta dei servizi necessari tra quelli elencati:
  - r1. Orientamento e accesso ai servizi del territorio
  - r2. Mediazione linguistica e interculturale;
  - r3. Orientamento legale;
  - r4. Assistenza psico-socio-sanitaria;
  - r5. Alfabetizzazione linguistica;
  - r6. Accompagnamento all'inserimento scolastico;
  - r7. Organizzazione di attività di inclusione sociale (esempio attività sportive), tra cui iniziative extrascolastiche per i minori;
  - r8. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
  - r9. Accompagnamento alla formazione e alla riqualificazione professionale con particolare attenzione al rafforzamento delle competenze utili al beneficiario al suo ritorno in Ucraina.

3. Per definire correttamente il concetto di “gestione completa”, si chiarisce che il Gestore dovrà garantire, in numero adeguato e sufficiente, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti, personale adatto all'assistenza diretta e/o indiretta, personale ausiliario per le pulizie di tutte le parti comuni e, esclusivamente in fase di primo ingresso degli ospiti, per la pulizia delle camere, per la manutenzione, per il servizio di lavanderia/guardaroba, per le attività di integrazione e tutte le restanti figure professionali e specialistiche previste dalla normativa vigente.

4. Il Gestore dovrà ricercare ed attuare i modelli organizzativi più adeguati ad ogni singolo ospite, tenendo conto delle caratteristiche di ognuno e del piano di intervento individuale.

5. Il Gestore inoltre dovrà compilare un registro dei beni distribuiti, in cui siano indicati nome, cognome e codice fiscale dell'ospite, indicazioni qualitative e quantitative dei beni consegnati, date di consegna.

6. Il Gestore inoltre dovrà compilare un registro del “*pocket money*” e, ove presente, del “*food money*” in modalità tracciabile, in cui siano indicati nome, cognome e codice fiscale dell'ospite, importo erogato, data e modalità di erogazione e firma dell'ospite per ricevuta.

7. I servizi sopra elencati dovranno essere erogati in modalità conformi - laddove applicabili alla misura dell'accoglienza diffusa - a quanto stabilito nell'ambito del Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria predisposto dal Ministero dell'Interno e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

#### **Articolo 5 (Finanziamento)**

1. In attuazione dell'articolo 31 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, il costo massimo onnicomprensivo pro die per ciascuna persona ospitata rimborsabile è pari a euro 33,00 (IVA inclusa), secondo il regime fiscale del Gestore, laddove non possano configurarsi le deroghe in regime di esenzione IVA dell'imposta, previste dal particolare “fine umanitario” (*nota Agenzia delle Entrate prot. n. 0014404 del 10/08/2018, a riscontro Interpello prot. n. 956-564/2018 del 17/05/2018 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili, per l'Immigrazione e l'Asilo*).

2. Il calcolo del corrispettivo sarà effettuato sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze, esclusi gli importi dovuti a titolo di *pocket money* che saranno riconosciuti nei limiti della effettiva erogazione. Si evidenzia che il Committente corrisponderà i compensi al Gestore solo se effettivamente verranno inviati ospiti presso la struttura di accoglienza messa a disposizione ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato.

3. Il pagamento sarà effettuato mediante trasferimento sul conto corrente dedicato IBAN: IT15T0306909606100000013370 - presso la Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., intestato a Vedogiovane

s.c.s.. Il Gestore si impegna a comunicare eventuali modifiche degli estremi del conto indicato e assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4. Qualora il Gestore non dovesse ospitare profughi nel periodo di validità della presente Convenzione, il Committente non corrisponderà alcun importo, a qualsiasi titolo. Ogni onere connesso alla gestione della struttura per utenze e attività manutentive di qualsiasi natura resterà a carico del Gestore.

5. Il Gestore si impegna a rendere disponibili al Committente e agli altri soggetti da esso indicati, i dati e le informazioni di dettaglio sulla struttura destinata all'accoglienza (nome struttura/famiglia, indirizzo, numero specifico dei posti) e ad aggiornarli con l'indicazione dei dati anagrafici delle persone ospitate settimanalmente, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme dedicate "DESIGNA", o comunque ogni qualvolta si renda necessaria qualche modifica.

#### **Articolo 6 (Fideiussione)**

1. Il Gestore stipula apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% del valore dei posti letto attivabili dal momento della stipula fino al 31/12/2023 salvo ulteriori proroghe della presente Convenzione.

2. La fideiussione è rilasciata da soggetti in possesso delle caratteristiche indicate all'art. 106 c.3 del D.Lgs 36/2023.

3. La fideiussione è svincolata dal Committente previo esito positivo della verifica amministrativo-contabile sulle attività realizzate.

4. Il Committente si riserva la facoltà di recuperare, attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria, il finanziamento già erogato in tutti i casi di accertata irregolarità o di mancato rispetto delle condizioni previste nella presente Convenzione.

#### **Articolo 7 (Obblighi del Gestore)**

1. Il Gestore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere.

2. E' a carico del Gestore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

#### **Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)**

1. Il Gestore garantisce, per il proprio personale effettivo e volontario, l'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, fiscali nonché in materia di volontariato.

2. E' a carico del Gestore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

3. Il Gestore garantisce, inoltre, che il proprio personale e gli eventuali volontari coinvolti nelle attività della Convenzione siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente il Committente da ogni e qualunque responsabilità in tal senso.

#### **Articolo 9 (Beni immobili)**

1. Il Gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

#### **Articolo 10 (Sospensione degli effetti della Convenzione)**

1. Per comprovate ragioni di necessità o di pubblico interesse e/o forza maggiore, fra cui anche diversa indicazione del termine derivante dalla cessazione/proroga dello stato di emergenza emanato dallo Stato con proprio provvedimento, il Committente ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti della presente Convenzione previa comunicazione al Gestore e senza riconoscimento di alcuna indennizzo, risarcimento o riconoscimento di alcuna somma al Gestore.

2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, il Committente ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con congruo preavviso e indica il nuovo termine contrattuale. Il Gestore provvede alla ripresa dell'esecuzione della presente Convenzione e in caso di inadempimento il Committente può chiedere la risoluzione della Convenzione.

3. Nei casi di cui sopra, qualora a seguito della sospensione non sussistano più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, il Committente procede al recesso dalla Convenzione, senza alcun indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno, ma dovendo unicamente il compenso per le prestazioni eseguite sino all'avvenuto recesso.

#### **Articolo 11 (Obblighi del Gestore nell'esecuzione della Convenzione)**

1. Il Gestore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione alle condizioni e modalità stabilite nella medesima Convenzione garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Il Gestore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o a beni dello stesso Gestore, del Committente o di terzi, manlevando e mantenendo indenne il Committente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti dello stesso Committente in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi alla prestazione del servizio.

#### **Articolo 12 (Sistema dei controlli)**

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione della presente Convenzione e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il Committente può svolgere controlli periodici nella struttura.

2. Il Gestore assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso la struttura, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche contrattuali, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

3. Il Gestore trasmette inoltre al Committente:

- a) una rendicontazione mensile accompagnata dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macro-aree di spesa, come da prospetto allegato al Documento di Rendicontazione;
- b) una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nella struttura, la correttezza delle spese sostenute e i risultati conseguiti, come da prospetto allegato al Documento di Rendicontazione;
- c) una relazione finale, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività. La relazione finale deve essere riepilogativa delle rendicontazioni e delle relazioni mensili accompagnata dall'attestazione circa la conformità del rendiconto alle scritture contabili e alle regole di eleggibilità della spesa, resa dall'organo di controllo interno del soggetto convenzionato, qualora esso eserciti l'attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Codice del Terzo settore. In assenza o in alternativa all'organo di controllo interno legittimato all'esercizio della revisione legale dei conti, detta attestazione potrà essere resa da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I controlli sulle strutture di accoglienza diffusa sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche fornite.

5. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione della struttura e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:

- a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
- b) all'adeguatezza delle condizioni igienico - sanitarie;

- c) all'erogazione dei servizi e alla fornitura dei beni, comprovata da idonei sistemi di tracciabilità;
  - d) all'efficacia e alla qualità dei servizi forniti.
6. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, il Committente procede alla contestazione delle violazioni al Gestore, secondo le modalità previste nella presente Convenzione.
7. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dal Gestore al fine del pagamento delle prestazioni rese.

### **Articolo 13 (Risoluzione della Convenzione, irregolarità e sanzioni)**

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione della presente Convenzione previste dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 36/2023, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Gestore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte della presente Convenzione;
- ingiustificata sospensione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative che non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente affido, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione all'Avviso del Dipartimento della Protezione civile dell'11 aprile 2022;
- che il Gestore interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione del Committente, l'esecuzione della Convenzione; compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti al monitoraggio;
- compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere; compia gravi irregolarità gestionali, emerse in sede di controllo;
- l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente Convenzione;
- l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche e integrazioni;
- non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, come disposto dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- che il Gestore eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti; receda senza giustificato motivo dalla presente Convenzione e/o si trovi in qualcuna delle clausole di esclusione ex art. 94 del D.Lgs 36/2023.

2. Nelle ipotesi di cui al comma sopra, la Convenzione è risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

### **Articolo 14 (Fatturazione e Pagamenti)**

1. La fatturazione dovrà essere mensile e l'erogazione del finanziamento avverrà entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs 231/2002 e s.m.i., e comunque subordinato:

- a) all'accertamento della regolarità contributiva, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) che il Committente provvede ad acquisire direttamente presso gli organismi competenti;

- b) alla verifica telematica, presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex articolo 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, circa l'insussistenza, in capo al beneficiario del pagamento, di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
2. Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche amministrativo-contabili, a campione, sui rendiconti presentati.
  3. Il pagamento sarà effettuato mediante trasferimento sul conto corrente dedicato IBAN: IT15T0306909606100000013370 - presso la Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., intestato a Vedogiovane s.c.s.
  4. Il Gestore si impegna a comunicare eventuali modifiche degli estremi del conto indicato e assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. mediante accredito su conto corrente dedicato.
  5. Il Gestore applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art.17 ter del DPR 633 / 72. Pertanto, tutte le fatture dovranno precisare la modalità di esigibilità dell'IVA "split payment" (S), fermo restando quanto indicato all'art. 5, comma 1, in merito all'eventuale regime di esenzione IVA.
  6. Si procederà al pagamento soltanto su presentazione di fattura elettronica, che dovrà indicare l'oggetto dell'incarico.
  7. Il codice unico IPA, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: 9GLXS8;
  8. La P.IVA del Gestore è: 01297540039.
  9. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà del Committente, il Gestore non può opporre eccezione al Committente, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

#### **Articolo 15 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Il Gestore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Gestore è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi di quanto previsto nella presente Convenzione.

#### **Articolo 16 (Recesso dalla Convenzione)**

1. Il Committente può recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 36/2023.
2. In caso di recesso per giusta causa, il Gestore ha diritto al pagamento dei servizi correttamente erogati secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

#### **Articolo 17 (Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa)**

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 36/2023, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- ingiustificata sospensione delle prestazioni oggetto del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative che non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente affido, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- l'inosservanza degli obblighi di cui al presente contratto;
- l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

#### **Articolo 18 (Divieto di cessione del credito e divieto di cessione della Convenzione)**

1. Il Committente non accetterà cessioni del credito a terzi, per crediti derivanti dalla presente Convenzione.

2. E' fatto divieto al gestore di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo n. 36/2023, a pena di nullità della cessione stessa.

3. In caso di inadempimento da parte del Gestore dei suddetti obblighi, la committenza, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione.

#### **Articolo 19 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati)**

1. Lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679).

2. Il trattamento effettuato dal Gestore per conto della Struttura commissariale della Regione Piemonte è disciplinato dall'art. 28 del GDPR, ai sensi del quale il Delegato del Titolare, il Dirigente (di seguito "Delegato") nomina il Gestore quale Responsabile Esterno (di seguito "Responsabile") delle banche dati di seguito individuate e di quelle che in futuro saranno affidate.

3. Il trattamento potrà riguardare solamente le seguenti tipologie di documenti / dati / banche dati / o fascicoli:

1. dati personali;
2. dati sanitari;
3. ulteriori altri dati necessari

messi a disposizione dal Delegato.

I dati trattati sono dati personali e concernono i profughi ucraini in fuga dagli eventi bellici in atto in Ucraina.

4. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento della presente convenzione. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Delegato.

5. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità come sopra definite, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione alla presente Convenzione. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che la presente Convenzione avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche la presente Convenzione verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

6. Nello svolgimento del proprio incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, il Responsabile dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche per la sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

- Individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Delegato - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo (artt. 35-36 GDPR) ;

- se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;

- se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.

7. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita,

anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto. Conseguentemente, salvo diversa comunicazione formale da parte del Delegato, i dati non saranno:

- a) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione della Convenzione;
- b) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- c) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dalla Convenzione.

8. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato un registro di tutte le categorie di attività relative ai trattamenti svolti per Suo conto evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

9. Con la presente Convenzione, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori sub-responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile, nei confronti del Delegato, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il Responsabile provvederà periodicamente ad informare il Delegato dell'avvenuta selezione e contrattualizzazione di eventuali sub-responsabili. Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato può opporsi a tali modifiche.

10. Il Responsabile si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

11. Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. Resta inteso che la presente Convenzione non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalle attività di cui al presente articolo.

#### **Articolo 20 (Referenti)**

1. Referenti per la presente Convenzione sono:

- per il Committente: la Dr.ssa Maria Gimondo, il Dr. Luca Del Negro e la Sig.ra Anna Costantini;
- per il Gestore: il dott. Michelangelo Belletti;

2. Eventuali variazioni dei referenti saranno comunicate dalle Parti in forma scritta.

#### **Articolo 21 ( Spese contrattuali)**

1. Sono a carico del Gestore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione della presente Convenzione.

2. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

3. Il Gestore dichiara alternativamente:

- che l'attività oggetto della presente convenzione è effettuata secondo i dettami dell'accoglienza umanitaria di cui all'art. 5, comma 1, della presente convenzione e quindi in regime di esenzione IVA;
- che l'attività oggetto della presente Convenzione è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Gestore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Gestore.

#### **Articolo 22 (Elezione di domicilio)**

1. Per ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione, le parti indicano i seguenti recapiti:

- Per il Committente:

Il Soggetto Attuatore delegato della struttura commissariale della Regione Piemonte Francescantonio De Giglio, nato a Scido (RC) il 29/05/1959, e domiciliato presso la sede della Protezione Civile della Regione Piemonte sita in Torino – Corso Marche, 79;

PEC Committente [pc.emergenzaucraina@cert.regione.piemonte.it](mailto:pc.emergenzaucraina@cert.regione.piemonte.it)

- Per il Gestore:

Vedogiovane società cooperativa sociale, gestore della Struttura di accoglienza diffusa presso Monastero Agostiniano Maria Mater Unitatis sita Miasino (NO), Via Umberto I, rappresentata da Michelangelo Belletti (legale rappresentante), nato a Oberà (Argentina) il 01/09/1971 e domiciliato presso la sede della Struttura medesima in Miasino (NO), Via Umberto I;

PEC Gestore [vedogiovane@pec.confcooperative.it](mailto:vedogiovane@pec.confcooperative.it)

#### **Articolo 23 (Foro competente)**

1. Per ogni controversia eventualmente derivante dall'interpretazione, dall'esecuzione o legata alla validità della presente Convenzione, le Parti convengono che l'autorità giudiziaria competente è esclusivamente quella del Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

p. il Committente

p. il Gestore

Il sottoscritto Michelangelo Belletti quale Gestore della struttura di accoglienza diffusa presso Monastero Agostiniano Maria Mater Unitatis sita in via Umberto I, 28010 Miasino (NO), dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt.:

16 Recesso dalla Convenzione;

17 Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa;

18 Divieto di cessione del credito e divieto di cessione della Convenzione;

23 Foro competente.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA DIFFUSA  
NEL TERRITORIO REGIONALE A BENEFICIO DELLE PERSONE PROVENIENTI  
DALL'UCRAINA IN FUGA DAGLI EVENTI BELLICI IN ATTO,  
AI SENSI DELLE OCDPC N. 937 DEL 20 OTTOBRE 2022 E N. 1028 DEL 5 OTTOBRE 2023  
CUP **J69I23000970001**

TRA

Il Soggetto Attuatore delegato della struttura commissariale della Regione Piemonte nonché il Dirigente del Settore Protezione civile Francescantonio De Giglio(omissis), e domiciliato presso la sede della Protezione Civile della Regione Piemonte sita in Torino – Corso Marche, 79 (d'ora in poi Committente);

E

Vedogiovane Società Cooperativa Sociale, Gestore della Struttura di accoglienza diffusa presso il Monastero Agostiniano Maria Mater Unitatis, rappresentata da Michelangelo Belletti (legale rappresentante), (omissis) e domiciliato presso la sede della Struttura medesima in via Umberto I, 28010 Miasino (NO) (d'ora in poi Gestore),

congiuntamente “le Parti”;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”, approvato in via definitiva in data 31 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l'articolo 5-quater inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, come integrata dalle risorse finanziarie stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2023;

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2023 , n. 16 “Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina.” con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2023 e che prevede altresì la prosecuzione delle attività di accoglienza diffusa anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di uno speciale regime di protezione temporanea;

VISTA l’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, con la quale sono state impartite le “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, con particolare riferimento all’art. 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza e che autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a definire ulteriori forme di accoglienza diffusa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 recante “Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso” che ha regolato, tra l’altro, le modalità per la richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea;

VISTA l’OCDPC n. 881, del 29 marzo 2022, recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”, che all’art. 1 definisce il processo di attivazione della misura dell’accoglienza diffusa mediante la pubblicazione di uno o più avvisi per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale da parte degli enti individuati dall’art. 31 del richiamato decreto-legge;

VISTO l’ “Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto” del 11 aprile 2022 del Dipartimento della Protezione civile, che definisce, tra l’altro, le tipologie di soggetti che realizzeranno l’accoglienza diffusa, le attività da svolgersi nell’ambito dell’accoglienza diffusa e le procedure di rendicontazione delle attività finanziate;

VISTA l’OCDPC n. 937, del 20 ottobre 2022, recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”, in particolare l’art. 2 che in considerazione dell’esigenza di integrare, nell’ambito del limite massimo di unità a tal fine previsto, le ulteriori misure di accoglienza diffusa di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e s.m.i, anche al fine di consentire la progressiva cessazione dell’accoglienza presso le strutture alberghiere, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile ai fini del coordinamento unitario delle misure di accoglienza diffusa e della verifica del rispetto dei vincoli numerici e finanziari prefissati dal citato articolo 31, comma 1, lettera a), a stipulare convenzioni con enti e soggetti privati che già gestiscono strutture di

accoglienza in grado di assicurare ai soggetti beneficiari i medesimi servizi di assistenza, accoglienza, integrazione, previsti dall'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell'11 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1 dell'OCDPC n. 881/2022, al costo massimo pro die pro capite pari ad euro 33,00, anche in deroga al limite dei 15 posti previsti nel medesimo avviso, a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 669, con la quale è stato prorogato al 3 marzo 2023 il termine di vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022 e che prevede altresì che eventuali ulteriori proroghe di tale termine, finalizzate ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe dei citati effetti che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, possono essere adottate con le modalità previste dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

PRESO ATTO che il Consiglio dell'UE, per offrire sostegno a oltre 4 milioni di persone in fuga dalla guerra della Russia contro l'Ucraina e che vivono attualmente nell'UE, ha convenuto, il 28 settembre 2023, di prorogare il meccanismo di protezione temporanea dal 4 marzo 2024 al 4 marzo 2025;

VISTA l'OCDPC n. 1028 del 5 ottobre 2023 che all'articolo 1, comma 2, che recita "Si prescinde dalla pubblicazione di una nuova manifestazione di interesse rivolta ai soggetti che assicurano vitto e alloggio qualora gli stessi abbiano già partecipato a procedure di individuazione espletate ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022";

VISTA la nota n. 10895 dell'11/03/2022 del Commissario delegato On. Alberto Cirio, con la quale si chiedeva la disponibilità di strutture idonee alla accoglienza dei profughi ivi compresa la possibilità di assoggettare a convenzione le strutture alberghiere o altrimenti ricettive presenti sul proprio territorio, assumendone i relativi oneri i quali saranno interamente rimborsati dalla struttura commissariale, a valere sui fondi emergenziali, di cui agli artt.4 e 6 dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, posti a carico della contabilità speciale, aperta in favore del Commissario delegato e liquidati previa rendicontazione;

VISTO il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 30/03/2022 del Comune di Miasino (NO) di affidamento del servizio di accoglienza temporanea a supporto della gestione dell'emergenza Ucraina di approvazione della manifestazione di interesse e della bozza di scrittura privata;

VISTO l'avviso pubblico del Comune di Miasino (NO) del 02/05/2022 per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i di messa a disposizione di una struttura e servizio di accoglienza temporanea a supporto della gestione dell'emergenza ucraina con un numero massimo di ospiti pari a 22;

PRESO ATTO dell'affidamento diretto ex art. 1 della L. n. 120/2020 di cui alla Determinazione dirigenziale n. 16 del 20/05/2022 del Servizio Amministrativo del Comune di Miasino (NO), relativamente al servizio di accoglienza temporanea a supporto della gestione dell'emergenza ucraina, con un numero massimo di ospiti pari a 22, alla Società Cooperativa sociale Vedogiovane e al Monastero Agostiniano Maria Mater Unitatis;

VISTE le proroghe dell'affidamento diretto assunte con Determinazioni dirigenziali n. 45 del 31/12/2022, n. 12 del 9/03/2023, n. 37 del 30/05/2023 e verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 3/06/2023;

PRESO ATTO della nota prot. 2260 del 29/05/2023 del Comune di Miasino (NO), pervenuta alla Struttura Commissariale in data 31/05/2023, prot. 23571/A1821A, relativa alla richiesta di subentro nella gestione della struttura temporanea sita nel comune di Miasino, con la quale dichiarano di non poter fare più fronte alla suddetta gestione con le sole sue risorse in quanto piccolo comune della provincia novarese (800 abitanti circa);

PRESO ATTO altresì della richiesta contenuta nella nota prot. 2260 del 29/05/2023 del Comune di Miasino (NO) di garantire ai profughi di poter continuare a vivere nel territorio in cui si sono oramai integrati e considerato che i minori frequentano le scuole del territorio ed un loro eventuale spostamento lederebbe il processo di integrazione iniziato dalle operatrici della Società Cooperativa sociale Vedogiovane con l'assistenza di mediatori culturali;

PRESO ATTO della nota (ns. prot. n. 27222/A1821A del 23/06/2023) della Società Cooperativa sociale Vedogiovane con la quale mettono a disposizione un numero massimo di posti letto pari a 20;

EVIDENZIATO che le "indicazioni operative relative alla gestione delle misure assistenziali e di accoglienza a favore delle persone in fuga dall'Ucraina a seguito degli eventi bellici in atto", di cui ai protocolli n. 14999 del 10/05/2022, n. 40674 del 27/09/2022, e n. 61152 del 30/12/2022 raccomandano, quale criterio generale, in caso di trasferimento degli ospiti dalle "Strutture di accoglienza temporanea", verso altre forme di accoglienza, di tener conto delle situazioni peculiari degli ospiti, con particolare riferimento alla presenza di "minori" e "soggetti fragili", nonché della permanenza dei profughi già presenti sul territorio, possibilmente negli stessi comuni o nelle stesse aree geografiche nelle quali sono, attualmente, ospitati;

PRESO ATTO che la Società Cooperativa sociale Vedogiovane è un Ente del Terzo Settore così come indicato nell'Avviso del Dipartimento della Protezione civile dell'11 aprile 2022;

VISTO l'Accordo di partenariato, redatto secondo il Fac-simile di Accordo di partenariato allegato all'Avviso del Dipartimento della Protezione civile dell'11 aprile 2022, in cui sono indicati il numero massimo di posti attivabile nel Comune interessato, e sottoscritti tra la Società Cooperativa sociale Vedogiovane e il Comune di Miasino, di cui all'allegato alla presente Convenzione;

PRESO ATTO CHE

- con nota n. 48373/A1821A del 10/11/2023 la Struttura commissariale della Regione Piemonte ha trasmesso, per l'acquisizione del nulla osta, al Dipartimento della protezione civile la bozza di convenzione relativa al subentro da parte della Struttura commissariale stessa al posto del Comune di Miasino (NO) nella gestione contrattuale con la Società Cooperativa sociale Vedogiovane e contestuale trasformazione da accoglienza temporanea in accoglienza diffusa nel limite massimo di n. 20 persone;

- con nota n. 60139 del 23/11/2023 il Dipartimento della protezione civile ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione della convenzione fra la Struttura commissariale della Regione Piemonte e la Società Cooperativa sociale Vedogiovane per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina, senza soluzione di continuità, nel limite massimo di n. 20 persone;

VISTA l'Ordinanza n. 8 del 12/12/2023 del Commissario Delegato Presidente della Regione Piemonte di presa d'atto al subentro da parte della Struttura commissariale della Regione Piemonte

al posto del Comune di Miasino (NO) nella gestione contrattuale con la Società Cooperativa sociale Vedogiovane e contestuale trasformazione da accoglienza temporanea in accoglienza diffusa, al fine di far permanere sul territorio del comune di Miasino i profughi ivi ospitati, con un numero massimo di ospiti pari a 20, secondo quanto indicato nell'articolo 2 dell'OCDPC n. 937/2022 e nell' "Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto" del 11 aprile 2022 del Dipartimento della Protezione civile, per quanto attiene la tipologia di soggetti che realizzano l'accoglienza diffusa, per le attività da svolgersi e le procedure di rendicontazione delle attività finanziate;

VISTO il Disegno di Legge approvato dal Senato della Repubblica il 22 dicembre 2023 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" nel quale all'articolo 1, comma 390, recita "Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024";

PRESO ATTO che il Disegno di Legge sopra richiamato è stato trasmesso dal Senato alla Camera per la seconda lettura in data 22 dicembre 2023, e che è stato esaminato in sede referente dalla Commissione Bilancio, che ne ha avviato l'esame in data 23 dicembre 2023, concludendolo il 27 dicembre 2023 con l'approvazione del mandato ai relatori a riferire in Aula, senza modifiche ulteriori al testo trasmesso dal Senato;

RITENUTO, nelle more della conclusione dell'iter del disegno di Legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" che proroga ulteriormente lo stato di emergenza nazionale fino al 31/12/2023, necessario garantire la continuità dell'ospitalità in accoglienza diffusa del numero di ospiti già contrattualizzati dal Comune di Miasino e di procedere pertanto con la stipula della presente convenzione;

CONSIDERATO che sono state avviate le procedure di verifica del possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione del Gestore dei requisiti di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che la presente Convenzione è da intendersi sottoposta a condizione risolutiva qualora dagli accertamenti esperiti risultassero irregolarità in merito ai suddetti controlli;

RITENUTO di dover disciplinare in forma pattizia, ai sensi del paragrafo 5 dell'Avviso, i rapporti, i diritti e gli obblighi tra il Committente e il Gestore, nonché le modalità di erogazione delle spettanze per il servizio erogato;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 (Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Articolo 2 (Oggetto)**

1. La presente Convenzione disciplina lo svolgimento da parte del Gestore dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio regionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, richiedenti la protezione temporanea di cui in premessa.

### **Articolo 3 (Durata, avvio attività e disponibilità dei posti)**

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023, fatta salva diversa indicazione del predetto termine derivante dalla cessazione/proroga dello stato di emergenza emanato dallo Stato con proprio provvedimento. Nel caso di ulteriori proroghe dello stato di emergenza, il Gestore dovrà confermare la propria disponibilità a prorogare la presente Convenzione, previa formale richiesta da parte del Committente.
2. L'attivazione effettiva dei posti avviene a cura del Committente.
3. La mancata attivazione dei posti entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione costituisce giustificato motivo di recesso della stessa per le Parti.

#### **Articolo 4 (Misure di accoglienza diffusa e di accompagnamento)**

1. Oggetto della presente Convenzione è quello di offrire misure di accoglienza diffusa in idonee strutture collettive e misure di accompagnamento per l'integrazione e per l'autonomia alle persone sfollate dall'Ucraina a causa del conflitto in atto. L'accoglienza diffusa, di cui all'OCDPC n. 937 del 20 ottobre 2022, dovrà essere realizzata nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali e secondo standard volti alla massima tutela dei beneficiari.

2. Il Gestore si impegna ad offrire un numero massimo di 20 posti letto disponibili presso la sua struttura ricettiva, i cui locali dovranno essere completamente arredati ed attrezzati dal Gestore in maniera adeguata all'uso previsto e in conformità alle norme vigenti, garantendo la gestione completa dei seguenti servizi distinti nelle 5 macroaree:

##### 1) VITTO:

a. fornitura della spesa concordata con gli ospiti e fornitura di utensileria, posateria oltre che del necessario per la cottura dei pasti;

##### 2) ALLOGGIO

b. posti letto con la seguente dotazione minima garantita per ogni camera: materassi, coperte e cuscini in numero congruo, acqua calda e fredda, riscaldamento, asciugacapelli. Dovrà inoltre essere fornito n. 1 televisore per la struttura e wifi che permetta di utilizzare in maniera diffusa dentro la struttura anche per vedere la televisione online;

c. prodotti per la pulizia delle stoviglie;

d. fornitura biancheria da letto e da bagno;

e. reperibilità H24;

f. utenze;

g. servizio di pulizia di tutti gli spazi comuni della struttura, comprese le aree di accesso, le aree libere interne ed esterne adiacenti all'edificio;

h. manutenzione ordinaria e straordinaria;

##### 3) BENI E SERVIZI

i. adeguata fornitura di prodotti per l'igiene personale;

l. fornitura di vestiario appropriato e adeguato alla taglia, all'età e al genere della persona accolta, nonché alla stagione;

m. assistenza mediante il conferimento di generi di prima necessità;

n. assistenza medica di base diretta e/o indiretta (medico curante);

o. supporto assistenziale alle persone;

p. in caso fosse necessario il trasferimento dell'ospite per effettuazione di prestazioni diagnostiche o visite specialistiche su richiesta del medico curante, sarà cura dell'operatore convenzionato organizzare il trasporto.

La fornitura di cui alle lettere c), d), i) ed l) verrà consegnata al primo ingresso e successivamente a richiesta degli ospiti.

Il Gestore dovrà provvedere, inoltre, ad erogare ai profughi ospiti:

##### 4) POCKET MONEY

q. Contributi per beni e servizi di prima necessità, anche attraverso l'assegnazione di una dotazione economica alla persona accolta nella misura di 2,50 euro pro capite pro die (*pocket money*), fino a un massimo di 7,50 euro per nucleo familiare.

##### 5) ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE

- r. Contributi per le attività - da realizzarsi in stretto coordinamento con gli Enti locali e con le altre istituzioni e servizi competenti - volte ad assicurare una presa in carico integrata dei beneficiari dell'accoglienza diffusa, con la predisposizione di piani di intervento personalizzati per l'offerta dei servizi necessari tra quelli elencati:
  - r1. Orientamento e accesso ai servizi del territorio
  - r2. Mediazione linguistica e interculturale;
  - r3. Orientamento legale;
  - r4. Assistenza psico-socio-sanitaria;
  - r5. Alfabetizzazione linguistica;
  - r6. Accompagnamento all'inserimento scolastico;
  - r7. Organizzazione di attività di inclusione sociale (esempio attività sportive), tra cui iniziative extrascolastiche per i minori;
  - r8. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
  - r9. Accompagnamento alla formazione e alla riqualificazione professionale con particolare attenzione al rafforzamento delle competenze utili al beneficiario al suo ritorno in Ucraina.

3. Per definire correttamente il concetto di “gestione completa”, si chiarisce che il Gestore dovrà garantire, in numero adeguato e sufficiente, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti, personale adatto all'assistenza diretta e/o indiretta, personale ausiliario per le pulizie di tutte le parti comuni e, esclusivamente in fase di primo ingresso degli ospiti, per la pulizia delle camere, per la manutenzione, per il servizio di lavanderia/guardaroba, per le attività di integrazione e tutte le restanti figure professionali e specialistiche previste dalla normativa vigente.

4. Il Gestore dovrà ricercare ed attuare i modelli organizzativi più adeguati ad ogni singolo ospite, tenendo conto delle caratteristiche di ognuno e del piano di intervento individuale.

5. Il Gestore inoltre dovrà compilare un registro dei beni distribuiti, in cui siano indicati nome, cognome e codice fiscale dell'ospite, indicazioni qualitative e quantitative dei beni consegnati, date di consegna.

6. Il Gestore inoltre dovrà compilare un registro del “*pocket money*” e, ove presente, del “*food money*” in modalità tracciabile, in cui siano indicati nome, cognome e codice fiscale dell'ospite, importo erogato, data e modalità di erogazione e firma dell'ospite per ricevuta.

7. I servizi sopra elencati dovranno essere erogati in modalità conformi - laddove applicabili alla misura dell'accoglienza diffusa - a quanto stabilito nell'ambito del Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria predisposto dal Ministero dell'Interno e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

#### **Articolo 5 (Finanziamento)**

1. In attuazione dell'articolo 31 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, il costo massimo onnicomprensivo pro die per ciascuna persona ospitata rimborsabile è pari a euro 33,00 (IVA inclusa), secondo il regime fiscale del Gestore, laddove non possano configurarsi le deroghe in regime di esenzione IVA dell'imposta, previste dal particolare “fine umanitario” (*nota Agenzia delle Entrate prot. n. 0014404 del 10/08/2018, a riscontro Interpello prot. n. 956-564/2018 del 17/05/2018 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili, per l'Immigrazione e l'Asilo*).

2. Il calcolo del corrispettivo sarà effettuato sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze, esclusi gli importi dovuti a titolo di *pocket money* che saranno riconosciuti nei limiti della effettiva erogazione. Si evidenzia che il Committente corrisponderà i compensi al Gestore solo se effettivamente verranno inviati ospiti presso la struttura di accoglienza messa a disposizione ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato.

3. Il pagamento sarà effettuato mediante trasferimento sul conto corrente dedicato IBAN: IT15T0306909606100000013370 - presso la Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., intestato a Vedogiovane

s.c.s.. Il Gestore si impegna a comunicare eventuali modifiche degli estremi del conto indicato e assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4. Qualora il Gestore non dovesse ospitare profughi nel periodo di validità della presente Convenzione, il Committente non corrisponderà alcun importo, a qualsiasi titolo. Ogni onere connesso alla gestione della struttura per utenze e attività manutentive di qualsiasi natura resterà a carico del Gestore.

5. Il Gestore si impegna a rendere disponibili al Committente e agli altri soggetti da esso indicati, i dati e le informazioni di dettaglio sulla struttura destinata all'accoglienza (nome struttura/famiglia, indirizzo, numero specifico dei posti) e ad aggiornarli con l'indicazione dei dati anagrafici delle persone ospitate settimanalmente, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme dedicate "DESIGNA", o comunque ogni qualvolta si renda necessaria qualche modifica.

#### **Articolo 6 (Fideiussione)**

1. Il Gestore stipula apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% del valore dei posti letto attivabili dal momento della stipula fino al 31/12/2023 salvo ulteriori proroghe della presente Convenzione.

2. La fideiussione è rilasciata da soggetti in possesso delle caratteristiche indicate all'art. 106 c.3 del D.Lgs 36/2023.

3. La fideiussione è svincolata dal Committente previo esito positivo della verifica amministrativo-contabile sulle attività realizzate.

4. Il Committente si riserva la facoltà di recuperare, attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria, il finanziamento già erogato in tutti i casi di accertata irregolarità o di mancato rispetto delle condizioni previste nella presente Convenzione.

#### **Articolo 7 (Obblighi del Gestore)**

1. Il Gestore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere.

2. E' a carico del Gestore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

#### **Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)**

1. Il Gestore garantisce, per il proprio personale effettivo e volontario, l'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, fiscali nonché in materia di volontariato.

2. E' a carico del Gestore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

3. Il Gestore garantisce, inoltre, che il proprio personale e gli eventuali volontari coinvolti nelle attività della Convenzione siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente il Committente da ogni e qualunque responsabilità in tal senso.

#### **Articolo 9 (Beni immobili)**

1. Il Gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

#### **Articolo 10 (Sospensione degli effetti della Convenzione)**

1. Per comprovate ragioni di necessità o di pubblico interesse e/o forza maggiore, fra cui anche diversa indicazione del termine derivante dalla cessazione/proroga dello stato di emergenza emanato dallo Stato con proprio provvedimento, il Committente ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti della presente Convenzione previa comunicazione al Gestore e senza riconoscimento di alcuna indennizzo, risarcimento o riconoscimento di alcuna somma al Gestore.

2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, il Committente ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con congruo preavviso e indica il nuovo termine contrattuale. Il Gestore provvede alla ripresa dell'esecuzione della presente Convenzione e in caso di inadempimento il Committente può chiedere la risoluzione della Convenzione.

3. Nei casi di cui sopra, qualora a seguito della sospensione non sussistano più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, il Committente procede al recesso dalla Convenzione, senza alcun indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno, ma dovendo unicamente il compenso per le prestazioni eseguite sino all'avvenuto recesso.

#### **Articolo 11 (Obblighi del Gestore nell'esecuzione della Convenzione)**

1. Il Gestore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione alle condizioni e modalità stabilite nella medesima Convenzione garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Il Gestore nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o a beni dello stesso Gestore, del Committente o di terzi, manlevando e mantenendo indenne il Committente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti dello stesso Committente in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi alla prestazione del servizio.

#### **Articolo 12 (Sistema dei controlli)**

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione della presente Convenzione e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il Committente può svolgere controlli periodici nella struttura.

2. Il Gestore assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso la struttura, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche contrattuali, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

3. Il Gestore trasmette inoltre al Committente:

- a) una rendicontazione mensile accompagnata dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macro-aree di spesa, come da prospetto allegato al Documento di Rendicontazione;
- b) una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nella struttura, la correttezza delle spese sostenute e i risultati conseguiti, come da prospetto allegato al Documento di Rendicontazione;
- c) una relazione finale, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività. La relazione finale deve essere riepilogativa delle rendicontazioni e delle relazioni mensili accompagnata dall'attestazione circa la conformità del rendiconto alle scritture contabili e alle regole di eleggibilità della spesa, resa dall'organo di controllo interno del soggetto convenzionato, qualora esso eserciti l'attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Codice del Terzo settore. In assenza o in alternativa all'organo di controllo interno legittimato all'esercizio della revisione legale dei conti, detta attestazione potrà essere resa da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I controlli sulle strutture di accoglienza diffusa sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche fornite.

5. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione della struttura e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:

- a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
- b) all'adeguatezza delle condizioni igienico - sanitarie;

- c) all'erogazione dei servizi e alla fornitura dei beni, comprovata da idonei sistemi di tracciabilità;
- d) all'efficacia e alla qualità dei servizi forniti.

6. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, il Committente procede alla contestazione delle violazioni al Gestore, secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

7. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dal Gestore al fine del pagamento delle prestazioni rese.

### **Articolo 13 (Risoluzione della Convenzione, irregolarità e sanzioni)**

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione della presente Convenzione previste dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 36/2023, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Gestore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte della presente Convenzione;
- ingiustificata sospensione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative che non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente affido, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione all'Avviso del Dipartimento della Protezione civile dell'11 aprile 2022;
- che il Gestore interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione del Committente, l'esecuzione della Convenzione; compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti al monitoraggio;
- compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere; compia gravi irregolarità gestionali, emerse in sede di controllo;
- l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente Convenzione;
- l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche e integrazioni;
- non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, come disposto dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- che il Gestore eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti; receda senza giustificato motivo dalla presente Convenzione e/o si trovi in qualcuna delle clausole di esclusione ex art. 94 del D.Lgs 36/2023.

2. Nelle ipotesi di cui al comma sopra, la Convenzione è risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

### **Articolo 14 (Fatturazione e Pagamenti)**

1. La fatturazione dovrà essere mensile e l'erogazione del finanziamento avverrà entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs 231/2002 e s.m.i., e comunque subordinato:

- a) all'accertamento della regolarità contributiva, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) che il Committente provvede ad acquisire direttamente presso gli organismi competenti;

- b) alla verifica telematica, presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex articolo 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, circa l'insussistenza, in capo al beneficiario del pagamento, di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
2. Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche amministrativo-contabili, a campione, sui rendiconti presentati.
  3. Il pagamento sarà effettuato mediante trasferimento sul conto corrente dedicato IBAN: IT15T0306909606100000013370 - presso la Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., intestato a Vedogiovane s.c.s.
  4. Il Gestore si impegna a comunicare eventuali modifiche degli estremi del conto indicato e assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. mediante accredito su conto corrente dedicato.
  5. Il Gestore applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art.17 ter del DPR 633/72. Pertanto, tutte le fatture dovranno precisare la modalità di esigibilità dell'IVA "split payment" (S), fermo restando quanto indicato all'art. 5, comma 1, in merito all'eventuale regime di esenzione IVA.
  6. Si procederà al pagamento soltanto su presentazione di fattura elettronica, che dovrà indicare l'oggetto dell'incarico.
  7. Il codice unico IPA, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: 9GLXS8;
  8. La P.IVA del Gestore è: 01297540039.
  9. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà del Committente, il Gestore non può opporre eccezione al Committente, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

#### **Articolo 15 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Il Gestore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Gestore è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi di quanto previsto nella presente Convenzione.

#### **Articolo 16 (Recesso dalla Convenzione)**

1. Il Committente può recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 36/2023.
2. In caso di recesso per giusta causa, il Gestore ha diritto al pagamento dei servizi correttamente erogati secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

#### **Articolo 17 (Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa)**

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 36/2023, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - esito positivo delle verifiche antimafia;
  - cessione di tutto o parte del Contratto;
  - ingiustificata sospensione delle prestazioni oggetto del contratto;
  - fallimento o altre procedure concorsuali;
  - mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative che non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - transazioni relative al presente affido, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
  - nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
  - l'inosservanza degli obblighi di cui al presente contratto;
  - l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

#### **Articolo 18 (Divieto di cessione del credito e divieto di cessione della Convenzione)**

1. Il Committente non accetterà cessioni del credito a terzi, per crediti derivanti dalla presente Convenzione.
2. E' fatto divieto al gestore di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo n. 36/2023, a pena di nullità della cessione stessa.
3. In caso di inadempimento da parte del Gestore dei suddetti obblighi, la committenza, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione.

#### **Articolo 19 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati)**

1. Lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione comporta il trattamento di dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679).
2. Il trattamento effettuato dal Gestore per conto della Struttura commissariale della Regione Piemonte è disciplinato dall'art. 28 del GDPR, ai sensi del quale il Delegato del Titolare, il Dirigente (di seguito "Delegato") nomina il Gestore quale Responsabile Esterno (di seguito "Responsabile") delle banche dati di seguito individuate e di quelle che in futuro saranno affidate.
3. Il trattamento potrà riguardare solamente le seguenti tipologie di documenti / dati / banche dati / o fascicoli:
  1. dati personali;
  2. dati sanitari;
  3. ulteriori altri dati necessarimessi a disposizione dal Delegato.

I dati trattati sono dati personali e concernono i profughi ucraini in fuga dagli eventi bellici in atto in Ucraina.

4. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento della presente convenzione. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Delegato.

5. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità come sopra definite, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione alla presente Convenzione. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che la presente Convenzione avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche la presente Convenzione verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

6. Nello svolgimento del proprio incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, il Responsabile dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

- adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche per la sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

- Individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Delegato - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo (artt. 35-36 GDPR) ;

- se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;

- se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.

7. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita,

anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto. Conseguentemente, salvo diversa comunicazione formale da parte del Delegato, i dati non saranno:

- a) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione della Convenzione;
- b) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- c) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dalla Convenzione.

8. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato un registro di tutte le categorie di attività relative ai trattamenti svolti per Suo conto evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

9. Con la presente Convenzione, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori sub-responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile, nei confronti del Delegato, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il Responsabile provvederà periodicamente ad informare il Delegato dell'avvenuta selezione e contrattualizzazione di eventuali sub-responsabili. Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato può opporsi a tali modifiche.

10. Il Responsabile si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

11. Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. Resta inteso che la presente Convenzione non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalle attività di cui al presente articolo.

#### **Articolo 20 (Referenti)**

1. Referenti per la presente Convenzione sono:

- per il Committente: la Dr.ssa Maria Gimondo, il Dr. Luca Del Negro e la Sig.ra Anna Costantini;
- per il Gestore: il dott. Michelangelo Belletti;

2. Eventuali variazioni dei referenti saranno comunicate dalle Parti in forma scritta.

#### **Articolo 21 ( Spese contrattuali)**

1. Sono a carico del Gestore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione della presente Convenzione.

2. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

3. Il Gestore dichiara alternativamente:

- che l'attività oggetto della presente convenzione è effettuata secondo i dettami dell'accoglienza umanitaria di cui all'art. 5, comma 1, della presente convenzione e quindi in regime di esenzione IVA;
- che l'attività oggetto della presente Convenzione è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Gestore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Gestore.

#### **Articolo 22 (Elezione di domicilio)**

1. Per ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione, le parti indicano i seguenti recapiti:

- Per il Committente:

Il Soggetto Attuatore delegato della struttura commissariale della Regione Piemonte Francescantonio De Giglio, nato a Scido (RC) il 29/05/1959, e domiciliato presso la sede della Protezione Civile della Regione Piemonte sita in Torino – Corso Marche, 79;

PEC Committente [pc.emergenzaucraina@cert.regione.piemonte.it](mailto:pc.emergenzaucraina@cert.regione.piemonte.it)

- Per il Gestore:

Vedogiovane società cooperativa sociale, gestore della Struttura di accoglienza diffusa presso Monastero Agostiniano Maria Mater Unitatis sita Miasino (NO), Via Umberto I, rappresentata da Michelangelo Belletti (legale rappresentante), nato a Oberà (Argentina) il 01/09/1971 e domiciliato presso la sede della Struttura medesima in Miasino (NO), Via Umberto I;

PEC Gestore [vedogiovane@pec.confcooperative.it](mailto:vedogiovane@pec.confcooperative.it)

#### **Articolo 23 (Foro competente)**

1. Per ogni controversia eventualmente derivante dall'interpretazione, dall'esecuzione o legata alla validità della presente Convenzione, le Parti convengono che l'autorità giudiziaria competente è esclusivamente quella del Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

p. il Committente

p. il Gestore

Il sottoscritto Michelangelo Belletti quale Gestore della struttura di accoglienza diffusa presso Monastero Agostiniano Maria Mater Unitatis sita in via Umberto I, 28010 Miasino (NO), dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt.:

16 Recesso dalla Convenzione;

17 Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa;

18 Divieto di cessione del credito e divieto di cessione della Convenzione;

23 Foro competente.